



TRIBUNALE DI PALMI

Sezione Civile

Esecuzioni Immobiliari

R.G.E. n. 31 /2018

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ORDINANZA

ASTE
GIUDIZIARIE.it

*emessa a seguito del deposito di note ex art. 127 ter cpc
in sostituzione dell'udienza*

Il Ge

verificata la rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del provvedimento che ha assegnato il termine perentorio *ex art. 127 ter cpc* fino all'8.05.2024;

dato atto del tempestivo deposito delle note scritte (per [REDACTED]

[REDACTED] in data 30.04.2024; per AMCO - [REDACTED]

SPA in data 7.05.2024);

rilevato che:

- l'esecutato ha rappresentato di aver inviato al G.E. del Tribunale di Palmi la comunicazione della cancelleria del Tribunale ordinario di Potenza R.G.3245/2023, ove il G.I. [REDACTED] G. 3245/2023 ha emesso i suoi provvedimenti.
- il precedente ha chiesto che il Giudice dell'esecuzione, verificata la mancata notifica dell'opposizione nei confronti del soggetto titolare del credito in forza del quale è stata promossa la presente procedura esecutiva - e anche considerato che il debitore aveva già sollevato varie eccezioni attinenti al decreto ingiuntivo n. 308/07 emesso nei suoi confronti dal tribunale di Potenza (tutte rigettate dal G.E.), senza però nulla osservare in ordine alla presenza di eventuali clausole abusive del contratto posto a base del decreto - voglia disporre per il prosieguo delle operazioni di vendita;

ritenuto che la questione sollevata dal creditore precedente attenga al merito della vertenza e debba pertanto essere prospettata avanti al Giudice del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e da questi valutata,

ritenuto potersi in ogni caso accogliere l'istanza di vendita,

considerato infatti che le Sez. Un. 9479/23 impongono la stasi delle attività liquidatoria nelle more dell'introduzione del procedimento *ex art. 650 cpc* e, una volta instaurato detto giudizio, non fino alla sentenza, ma fino alla decisione ai sensi dell'art. 649 cpc sulla sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo (*"Il Giudice dell'esecuzione: (...) d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;"*),

rilevato che dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza a seguito di trattazione scritta del 26.04.2024 (cfr. doc. depositata dall'esecutato in data 30.04.2024), l'inibitoria

non risulta essere stata concessa, né pare allo stato essere in quella sede stata espressamente richiesta dall'opponente (cfr. doc. 3 depositato dall'esecutato in data 20.10.2023),

PQM

ASTE
GIUDIZIARIE.it

dispone il riavvio della attività di vendita,
incarica il Delegato di procedere all'ultimo esperimento di vendita di cui alla già emessa delega;
incarica il Custode di riferire la data di ultimo accesso al bene e, ove antecedente di oltre un anno, di effettuare nuovo sopralluogo.

Si comunichi a parti e Custode.

Palmi, 09/05/2024

Il Ge
dott.ssa Marta Caineri

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it